

DOCUMENTO ORIENTATIVO DI RAINFOREST ALLIANCE

Tracciabilità

Versione 1

Esclusione di responsabilità per la traduzione

Per chiarire eventuali dubbi sull'esatto significato delle informazioni contenute nella traduzione, si prega di fare riferimento alla versione ufficiale in inglese. Eventuali discrepanze o differenze di significato dovute alla traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun effetto ai fini dell'audit o della certificazione.

Volete saperne di più?

Per ulteriori informazioni su Rainforest Alliance, visitate www.rainforest-alliance.org o contattate info@ra.org

Nome del documento:		Codice documento:	Versione:
Documento orientativo sulla tracciabilità		SA-G-SC-42-V1IT	V.1.0
Data della prima pubblicazione:	Data di revisione:	Valido dal:	Scadenza:
31 gennaio 2022	N/A	31 gennaio 2022	Fino a nuove disposizioni
Elaborato da:		Approvato da:	
Dipartimento Supply Chain Certification		Direttore Standard e Assurance	
Collegato a:			
SA-S-SD-1-Standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance, Requisiti per le aziende agricole SA-S-SD-2-Standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance, Requisiti di filiera SA-S-SD-7- Allegato S6 Tracciabilità			
Sostituisce:			
N/A			
Valido per:			
Titolari di certificato			
Paese/Regione:			
Globale			
Coltura:		Tipo di certificazione:	
Tutte le colture nell'ambito del sistema di certificazione di Rainforest Alliance; si rimanda alle Regole di certificazione		Certificato agricolo e di filiera	

Questo documento orientativo non è vincolante. Ciò significa che il presente documento fornisce importanti informazioni per aiutare i lettori a comprendere, interpretare e implementare i requisiti indicati nei documenti elencati nella sezione "Collegato a" riportata sopra. Tuttavia, il rispetto delle istruzioni contenute nel presente documento non è obbligatorio.

Indice

Obiettivo e ambito di applicazione del presente documento	4
1.Introduzione	4
1.1 Cos'è la tracciabilità (per Rainforest Alliance)?.....	4
1.2 PERCHÉ LA TRACCIABILITÀ È IMPORTANTE?	4
1.3 Come viene garantita?.....	4
2.A chi si applicano i requisiti di tracciabilità?	5
2.1 Tracciabilità in loco e cartacea.....	5
2.2 Tracciabilità online	5
3.Il processo di tracciabilità online	6
3.1 Inizio della tracciabilità online	6
3.2 Fine della tracciabilità online	6
Rimozione di volumi Rainforest Alliance Certified	7
Riscattare i volumi in qualità di titolare del marchio.....	8
Fine della tracciabilità a livello di vendita al dettaglio	8
4. Proprietà legale con riscontro nella tracciabilità online	10
4.1 Subappaltatori.....	10
4.2 Entità finanziarie intra-aziendali.....	11
4.3 CH agricoli che vendono prodotti semifiniti o finiti.....	12
4.4 Vendite da CH agricolo a CH della filiera tramite asta	12
4.5 Applicabilità dei requisiti sul bilancio di massa	12
5. Uso del marchio Rainforest Alliance obsoleto	13
6. Approccio durante il periodo di transizione	14
Panoramica	14
6.1 Tracciabilità online limitata (erbe, spezie, rooibos, frutta a guscio e semi)	14
6.2 Tracciabilità online combinata (caffè)	14
6.3 Prodotti misti (cacao)	15
6.4 Bilancio di massa (cacao)	15
6.5 Rendicontazione sulla tracciabilità (tè)	15
6.6 Tracciabilità della vendita al dettaglio (come proprietario del marchio)	15
6.7 Registrazione del DS/dell'IS	16

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento contiene la spiegazione dei requisiti sulla tracciabilità contenuti nello Standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance.

1. Introduzione

1.1 COS'È LA TRACCIABILITÀ (PER RAINFOREST ALLIANCE)?

La tracciabilità permette a Rainforest Alliance di risalire all'origine di un prodotto [partendo dal titolare del marchio e andando indietro lungo la filiera, fino a un'azienda agricola certificata](#). La tracciabilità è fondamentale per garantire che i prodotti venduti come certificati siano conformi a questa promessa.

Con "tracciabilità" si fa riferimento alla documentazione che tiene traccia dei flussi di volumi certificati lungo la filiera. La tracciabilità inizia quindi a livello dell'azienda in cui viene prodotta la coltura certificata e termina con il titolare del marchio che vende la coltura come prodotto di consumo finale accompagnato dalla dichiarazione Rainforest Alliance Certified. I requisiti di tracciabilità sono applicabili ai volumi ereditati (dal Programma di certificazione 2015 di UTZ e dal Programma di certificazione 2017 di Rainforest Alliance) e ai volumi certificati in base allo Standard di agricoltura sostenibile (SAS) 2020 di Rainforest Alliance.

Le organizzazioni devono mantenere la documentazione relativa alla tracciabilità in tre modi:

- a. Tracciabilità "cartacea" – Significa conservare copie di tutta la documentazione relativa agli acquisti e alle vendite del prodotto certificato
- b. Tracciabilità online – Significa inserire informazioni sugli acquisti e le vendite di prodotti certificati nella piattaforma di Rainforest Alliance
- c. Tracciabilità in loco – Significa applicare procedure tali da garantire che i volumi certificati Rainforest Alliance possano essere distinti dai volumi non certificati

1.2 PERCHÉ LA TRACCIABILITÀ È IMPORTANTE?

La tracciabilità è fondamentale per la certificazione, poiché fornisce informazioni verificabili sui flussi di prodotto che consentono di formulare dichiarazioni accurate sui prodotti Rainforest Alliance Certified.

1.3 COME VIENE GARANTITA?

Lo standard 2020 di Rainforest Alliance stabilisce due serie di requisiti per garantire la tracciabilità dei volumi certificati:

- 1) requisiti che specificano le regole per l'attuazione della tracciabilità in loco (compresa la documentazione "cartacea" e altre pratiche per la manipolazione fisica dei volumi certificati);
- 2) requisiti che specificano le regole per la gestione della tracciabilità online dei volumi Rainforest Alliance Certified tramite la piattaforma di tracciabilità di Rainforest Alliance.

2. A CHI SI APPLICANO I REQUISITI DI TRACCIABILITÀ?

I requisiti di tracciabilità del Programma di certificazione 2020 di Rainforest Alliance si applicano a tutti i titolari di certificati e coprono tutte le colture idonee alla certificazione.

2.1 TRACCIABILITÀ IN LOCO E CARTACEA

I requisiti per la tracciabilità in loco (capitolo 2.1 dello Standard di agricoltura sostenibile di Rainforest Alliance) si applicano a tutti i titolari di certificati (CH) agricoli e di filiera.

2.2 TRACCIABILITÀ ONLINE

I requisiti per la tracciabilità online si applicano a tutti i titolari di certificati che possiedono legalmente il volume certificato, a partire dall'azienda agricola che ha prodotto il volume (*vedere il capitolo seguente*).

Attualmente, in fase di transizione al programma di certificazione 2020, la tracciabilità dei prodotti è ancora registrata su diverse piattaforme di tracciabilità, tra cui quelle impiegate dai precedenti programmi di certificazione UTZ e Rainforest Alliance 2017. Ciò significa che le regole e i requisiti per la tracciabilità definiti nello standard 2020 di Rainforest Alliance non possono ancora essere pienamente applicati nella piattaforma di tracciabilità Rainforest Alliance per determinate colture. Per le colture per le quali non esistono ancora soluzioni di tracciabilità, il paragrafo 2.2 sul mantenimento della tracciabilità online si applicherà solo quando questi sistemi saranno disponibili nella piattaforma online Rainforest Alliance. I requisiti di tracciabilità in loco e cartacei sono sempre applicabili, indipendentemente dalla coltura.

Per maggiori informazioni sull'applicabilità del paragrafo 2.2, consultare la sezione 6.


3. IL PROCESSO DI TRACCIABILITÀ ONLINE

Tutti i CH del Programma di certificazione 2020 di Rainforest Alliance devono creare un account di certificazione nella RACP (o, se applicabile, essere inclusi nell'account di certificazione di un altro CH) in modo da poter implementare i requisiti sulla tracciabilità online. Se il CH supera con successo il processo di certificazione, Rainforest Alliance rilascerà una licenza per commerciare il volume Rainforest Alliance Certified della coltura o delle colture incluse nella certificazione.

3.1 INIZIO DELLA TRACCIABILITÀ ONLINE

- La tracciabilità online inizia a livello del CH agricolo. I requisiti di tracciabilità che richiedono la documentazione dei flussi di prodotti dai singoli produttori al CH agricolo (tracciabilità "first mile", ovvero dai membri del gruppo, attraverso intermediari/raccoglitori, fino allo stoccaggio centrale) vanno osservati utilizzando sistemi "cartacei" e rispettando i requisiti di manipolazione fisica, ma al momento non sono presenti nella piattaforma di tracciabilità online. Il CH agricolo (gruppo, singolo o multi-azienda agricola) dispone di un account di tracciabilità nella piattaforma Rainforest Alliance dal quale, una volta ottenuta la certificazione, è possibile emettere transazioni di vendita per i volumi certificati.
- Se i titolari di certificato svolgono attività agricole ma anche di filiera, sono comunque considerati titolari di certificati agricoli, e devono soddisfare i requisiti di tracciabilità applicabili alla certificazione agricola. A seconda delle attività specifiche svolte, potrebbero essere applicabili requisiti aggiuntivi.
- Quando vende un volume di prodotto certificato ad un acquirente, il quale diventa il titolare legale successivo del volume certificato, il CH agricolo emette una transazione nel proprio account di tracciabilità per "spostare" i volumi sull'account dell'acquirente. Ogni volta che un attore vende il volume certificato a un nuovo acquirente (proprietario legale), la transazione viene registrata dal venditore nella piattaforma di tracciabilità online fino a quando il volume raggiunge il titolare del marchio o la tracciabilità termina per altri motivi (vedere par. 3.2).

Figura 1: Tracciabilità nella filiera, semplificata



3.2 FINE DELLA TRACCIABILITÀ ONLINE

Il Programma di certificazione 2020 di Rainforest Alliance richiede che la tracciabilità dei volumi certificati venga mantenuta lungo l'intera filiera fino al livello del titolare del marchio (per maggiori informazioni, vedere il par. 6.6). Vi sono anche situazioni in cui la tracciabilità online può terminare:

Rimozione di volumi Rainforest Alliance Certified


Se il volume non viene venduto come Rainforest Alliance Certified da uno degli attori della filiera, il volume corrispondente viene "rimosso" dalla piattaforma di tracciabilità di Rainforest Alliance. Ciò significa che il proprietario elimina il volume dal proprio account di tracciabilità nella piattaforma in quanto non è più disponibile come volume Rainforest Alliance Certified. Esistono vari motivi per cessare di vendere un prodotto come Rainforest Alliance Certified, tra cui:

- il prodotto è considerato perso (ad esempio rovinato o sprecato, vedere le [definizioni](#)); oppure
- da quel momento in poi il prodotto è venduto come prodotto "convenzionale" o certificato ai sensi di un altro programma di certificazione, se era certificato nell'ambito di più programmi.

La rimozione termina la tracciabilità online di Rainforest Alliance. Fa eccezione la tracciabilità a bilancio di massa, poiché i crediti relativi ai volumi non devono essere rimossi quando i volumi (multi-certificati) vengono venduti da quel punto in poi come non Rainforest Alliance Certified.

- **Esempio 1:** Il commerciante di caffè BrightBeans acquista una confezione di caffè verde che è sia biologico sia Rainforest Alliance Certified. Da quel momento in poi, metà del volume viene venduta solo come biologica, pertanto il volume corrispondente viene rimosso dalla piattaforma di tracciabilità.
- **Esempio 2:** Il produttore di cacao GoldenBar acquista una confezione di pasta di cacao biologica e Rainforest Alliance Certified con tracciabilità a bilancio di massa. La pasta di cacao viene utilizzata per produrre barrette di cioccolato. Le barrette di cioccolato non portano il marchio Rainforest Alliance, ma sono vendute solo come biologiche certificate. I crediti del bilancio di massa di Rainforest Alliance inizialmente acquistati non devono essere rimossi dalla piattaforma di tracciabilità.

Figura 2: Esempio 1 di come termina la tracciabilità (mediante rimozione)



NB: Nel tipo di tracciabilità "Bilancio di massa", i crediti relativi a volume/stock non devono essere rimossi dal sistema quando questi volumi sono venduti come convenzionali (non RAC)

NB: Dichiarazioni retroattive

Possono esservi casi in cui un acquirente desidera associare una dichiarazione a un volume originariamente Rainforest Alliance Certified che però è stato acquistato senza dichiarazione Rainforest Alliance Certified. Questa procedura viene definita dichiarazione retroattiva. Le dichiarazioni retroattive possono essere ammesse se il venditore e l'acquirente (ad es. CH agricolo e di filiera) disponevano entrambi di un certificato valido alla data di acquisto del volume. In questo caso, uno qualsiasi dei due CH interessati può inviare una richiesta di


dichiarazione retroattiva a Rainforest Alliance, la quale valuterà se tale richiesta può essere soddisfatta. Una condizione preliminare per l'ammissibilità di una dichiarazione retroattiva è che i requisiti standard applicabili, compresi i requisiti di responsabilità condivisa, siano rispettati da entrambe le parti.

Riscattare i volumi in qualità di titolare del marchio

Quando i volumi vengono venduti come Rainforest Alliance Certified attraverso la filiera, la tracciabilità termina quando un attore della filiera "riscatta" il volume certificato dalla piattaforma di tracciabilità. Il volume viene riscattato quando un attore della filiera realizza un prodotto di consumo finale che viene venduto con il suo marchio. Quando un attore della filiera realizza un prodotto di consumo finale (compresi imballaggio ed etichettatura, fare riferimento all'approccio per la frutta a marchio nell'esempio 2), il volume utilizzato nel prodotto viene riscattato, il che significa che il volume non è più disponibile nella piattaforma di tracciabilità. Eventuali vendite successive del prodotto finale (ad es. a distributori o rivenditori) non vengono registrate nella piattaforma di tracciabilità online.

- **Esempio 1:** L'azienda ChocoDream produce barrette di cioccolato commercializzate con il proprio marchio. Il volume di cacao Rainforest Alliance Certified viene riscattato dalla piattaforma di tracciabilità da ChoCoDream.
- **Esempio 2:** L'azienda TuttiFrutti è titolare del marchio per i manghi. Gli adesivi del marchio vengono applicati ai manghi a livello dell'azienda agricola. La tracciabilità deve passare dal CH agricolo alla società TuttiFrutti, dove i volumi vengono quindi riscattati dalla piattaforma di tracciabilità. Ciò significa che, nel caso della frutta a marchio (non un marchio al dettaglio), il CH della filiera che è il titolare del marchio deve riscattare il volume dalla piattaforma.

• Figura 3: Esempio 2 di come termina la tracciabilità (mediante riscatto)



Nota che, nel caso della frutta a marchio (non un marchio al dettaglio), il CH della filiera che è il titolare del marchio deve riscattare il volume dalla piattaforma.

Fine della tracciabilità a livello di vendita al dettaglio


Se si utilizza un volume di prodotto certificato per realizzare un prodotto di consumo finale da vendere con il marchio di un rivenditore, il rivenditore non è tenuto a riscattare i volumi venduti come Rainforest Alliance Certified. Tuttavia, il rivenditore deve garantire che le transazioni relative alla vendita per quel volume certificato del prodotto finale siano effettuate dal venditore nel proprio account di tracciabilità e deve confermarle. Il rivenditore deve inoltre verificare che le transazioni in entrata corrispondano alle fatture

relative ai volumi acquistati (vedere il requisito 2.2.2). Ciò significa che la tracciabilità dei volumi destinati alla vendita con il marchio del rivenditore termina con la ricezione e la conferma delle transazioni relative ai volumi nell'account di tracciabilità del rivenditore.

Esempio: Un'azienda produce una linea di tisane per un rivenditore, da vendere con il relativo marchio privato TastyTea. Il volume di ingredienti erboristici Rainforest Alliance Certified utilizzato per queste tisane deve trovare riscontro attraverso la piattaforma di tracciabilità come transazione di vendita al rivenditore.

Nel caso della frutta senza marchio, se la frutta viene venduta sulla filiera come Rainforest Alliance Certified fino al livello della vendita al dettaglio, il rivenditore sarà considerato proprietario del marchio. In questo caso, la tracciabilità online deve essere fornita fino al livello del rivenditore.

Figura 4: Esempio 3 di come termina la tracciabilità (con il passaggio del volume sull'account del rivenditore)



Si prega di notare che, per la frutta non a marchio: finché la frutta viene venduta lungo la filiera come RAC fino al livello di vendita al dettaglio, il rivenditore sarà considerato proprietario del marchio.

4. PROPRIETÀ LEGALE CON RISCONTRO NELLA TRACCIABILITÀ ONLINE

La tracciabilità online nella piattaforma online di Rainforest Alliance segue la proprietà legale del volume Rainforest Alliance Certified. Ciò significa che gli attori della filiera che possiedono legalmente il volume Rainforest Alliance Certified devono fornire la tracciabilità online registrando la vendita e l'acquisto di volumi certificati. La variazione della proprietà legale è definita dal pagamento della fattura relativa al volume acquistato. La gestione della tracciabilità online può essere diversa a seconda degli attori che assumono la proprietà legale dei volumi certificati nella filiera. Le sezioni seguenti forniscono indicazioni sulla gestione della tracciabilità online per vari tipi di attori della filiera.

4.1 SUBAPPALTATORI

Quando si utilizzano subappaltatori (ad es. per la lavorazione, l'imballaggio, ecc.), la proprietà legale del volume certificato rimane solitamente presso l'organizzazione appaltante, mentre l'appaltatore detiene fisicamente il volume. I subappaltatori possono essere inclusi nel certificato dell'ente appaltante oppure ottenere il proprio certificato.

Esempio: In genere i depositi immagazzinano volumi certificati per vari CH. Il deposito può decidere di essere incluso nei certificati di ciascuno dei CH da cui hanno ricevuto l'appalto oppure ottenere il proprio certificato.

Se il subappaltatore (ad es. un trasformatore) è incluso nell'ambito di certificazione del CH appaltante (ad es. un'azienda agricola), solo il CH appaltante deve avere un account ai fini della tracciabilità. La tracciabilità rimane a livello del CH (azienda agricola), il che significa che è responsabile della segnalazione di tutti gli acquisti, delle vendite e dei fattori di conversione relativi alle attività di lavorazione del volume certificato.




Figura 5: Subappaltatori, situazione A.

Se il subappaltatore dispone del proprio certificato ma non assume la proprietà legale o non modifica fisicamente i volumi certificati (ad esempio il subappaltatore si limita a conservare/immagazzinare volumi Rainforest Alliance Certified per conto dell'azienda certificata senza lavorare il prodotto certificato), non deve inserire il movimento fisico del prodotto certificato da e verso l'organizzazione appaltante sulla piattaforma di tracciabilità online.




Figura 6: Subappaltatori, situazione B

Se il subappaltatore dispone di un proprio certificato e ottiene fisicamente i volumi Rainforest Alliance Certified per lavorarli, il proprietario legale (l'organizzazione appaltante) deve emettere una transazione di volume Rainforest Alliance Certified al subappaltatore in modo che le fasi di lavorazione possano trovare riscontro nell'account di tracciabilità del subappaltatore. Dopo la lavorazione fisica del volume certificato, l'appaltatore invia il volume certificato (fisicamente e anche trasferendo il volume sulla piattaforma online) al proprietario legale per l'esecuzione di ulteriori attività di tracciabilità, a seconda del caso.




Figura 7. Subappaltatori, situazione C

4.2 ENTITÀ FINANZIARIE INTRA-AZIENDALI

Per alcune aziende, la proprietà legale del prodotto certificato ricade su un'entità che normalmente non rientrerebbe nell'ambito di certificazione in base alle Regole di certificazione ed audit 2020. Esempio: Un'entità che è responsabile in via esclusiva del pagamento del prodotto Rainforest Alliance Certified che si trova sotto la stessa struttura giuridica del titolare del certificato. Il titolare del certificato è l'entità che effettua i contratti di acquisto e prende le decisioni relative al prodotto Rainforest Alliance Certified.

Nelle organizzazioni intra-aziendali come descritto sopra, il percorso della tracciabilità nella piattaforma segue il titolare del certificato e non include l'entità di pagamento, il che significa che l'emissione delle transazioni all'entità di pagamento può essere omessa.

NB! Rainforest Alliance valuterà in chiave critica le organizzazioni intra-aziendali per comprendere il ruolo concreto delle entità dell'azienda nei confronti del volume Rainforest Alliance Certified. Tali organizzazioni saranno valutate caso per caso e le istruzioni per la tracciabilità verranno fornite dal team di certificazione della filiera di Rainforest Alliance.

4.3 CH AGRICOLI CHE VENDONO PRODOTTI SEMIFINITI O FINITI

Qualsiasi entità che svolge attività agricole è considerata un CH agricolo ai fini della certificazione Rainforest Alliance, indipendentemente dal numero di fasi di lavorazione o siti inclusi nell'ambito della certificazione. Alcuni CH agricoli trasformano la coltura certificata nel prodotto di consumo finale destinato alla vendita ai venditori al dettaglio. In questo caso, il CH agricolo mantiene il volume certificato (compresa l'indicazione delle fasi di lavorazione, se applicabile) nel proprio account di tracciabilità fino a quando non viene emessa una transazione di vendita all'acquirente finale. Se il CH agricolo vende il prodotto finale con il proprio marchio, deve riscattare il volume dalla piattaforma di tracciabilità. Se il CH agricolo vende il prodotto finale ad un attore della filiera (ad esempio un rivenditore), il quale vende il prodotto con il proprio marchio, il CH agricolo deve emettere una transazione di vendita per tale volume all'attore della filiera interessato.

4.4 VENDITE DA CH AGRICOLO A CH DELLA FILIERA TRAMITE ASTA

Per alcune merci, i prodotti di un CH agricolo possono essere venduti mediante asta. In questi casi, il volume che è Rainforest Alliance Certified viene solitamente spedito per l'asta senza che vi sia un acquirente noto. Pertanto, il volume rimane sotto la proprietà del CH agricolo fino alla conferma della vendita. Il CH agricolo deve emettere le transazioni di vendita non appena la proprietà legale del volume passa al primo acquirente dopo l'asta.

4.5 APPLICABILITÀ DEI REQUISITI SUL BILANCIO DI MASSA

Il bilancio di massa è un tipo di tracciabilità disponibile per i CH della filiera che lavorano con cacao, succo d'arancia, fiori, nocciole e olio di cocco certificati e, a partire da aprile 2022, anche erbe, spezie e altri ingredienti per tisane certificati. Per tali prodotti, le norme e i requisiti sul bilancio di massa si applicano dopo il passaggio della proprietà legale dal CH agricolo al primo CH della filiera. Per i CH agricoli, ciò significa che i prodotti devono essere fisicamente separati dal momento in cui vengono raccolti fino al momento in cui raggiungono il primo acquirente (ovvero il primo CH della filiera dopo il CH agricolo). A partire dal primo CH della filiera in avanti e lungo l'intera filiera, i volumi certificati e non certificati possono essere fisicamente miscelati a condizione che vengano rispettate le regole e i requisiti sul bilancio di massa.

Se i CH agricoli acquistano volumi presso altre aziende Rainforest Alliance Certified, si applicano comunque i requisiti di tracciabilità dell'azienda agricola; inoltre, tutti i volumi devono essere trattati in base al tipo di tracciabilità "Identità preservata".

Fanno eccezione alla regola di cui sopra le nocciole, l'olio di cocco e i fiori, per i quali è possibile applicare il bilancio di massa già a livello del CH agricolo. Ciò significa che il bilancio di massa è ammesso a livello di amministratore; i singoli membri del gruppo o le singole aziende agricole devono comunque mantenere separato il prodotto certificato da quello non certificato.

5. USO DEL MARCHIO RAINFOREST ALLIANCE OBSOLETO

Tenuto conto della recente [dismissione del marchio Rainforest Alliance Certified e dell'etichetta UTZ precedenti](#), Rainforest Alliance continuerà ad ammettere la presentazione di opere grafiche fino al 31 dicembre 2022 per entrambi i marchi obsoleti. A partire dal 1° gennaio 2022, tutte le approvazioni avranno una validità di 2 anni.

Per entrambi i marchi obsoleti, durante questo periodo rimarrà applicabile la policy sui marchi pertinente ([Requisiti e linee guida per l'utilizzo dei marchi di Rainforest Alliance](#) e [Policy su etichette e marchi UTZ di giugno 2017](#)). Rientrano in questo discorso i requisiti **minimi di contenuto certificato** stabiliti nella policy applicabile.

Per eventuali domande, contattare customersuccess@ra.org.

6. APPROCCIO DURANTE IL PERIODO DI TRANSIZIONE

I requisiti di tracciabilità descritti nello Standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance sono entrati in vigore il 1° luglio 2021. Ciò significa che i requisiti relativi alla tracciabilità in loco e online devono essere rispettati a partire da tale data.

A titolo di esempio: Il requisito 2.2.1 stabilisce che le operazioni sono registrate *al più tardi due settimane dopo la fine del trimestre nel corso del quale ha avuto luogo la spedizione*. Per un volume spedito il 1° luglio, la data più recente per la registrazione dell'operazione sarebbe quindi il 15 ottobre.

I requisiti si applicano ai volumi dello Standard UTZ o Rainforest Alliance pre-fusione e dello Standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance nonché a qualsiasi piattaforma di tracciabilità attualmente in vigore.

PANORAMICA

Per una panoramica di tutte le piattaforme attuali e dei loro scopi per i CH del Programma di certificazione 2020 di Rainforest Alliance basato sullo Standard di agricoltura sostenibile 2020 di Rainforest Alliance, sul Programma di certificazione 2015 di UTZ e sul Programma di certificazione 2017 di Rainforest Alliance, invitiamo a visitare questo [sito web](#).

6.1 TRACCIABILITÀ ONLINE LIMITATA (ERBE, SPEZIE, ROOIBOS, FRUTTA A GUSCIO E SEMI)

Per erbe, spezie, rooibos, frutta a guscio e semi (ad eccezione delle nocciole), i requisiti relativi alla tracciabilità online (par. 2.2 dello Standard) non sono attualmente supportati da MultiTrace. Pertanto, si applica quanto segue:

- I requisiti di tracciabilità stabiliti nel paragrafo 2.1 (tracciabilità in loco) devono essere applicati da tutti i CH agricoli e della filiera.
- I requisiti del paragrafo 2.2 (tracciabilità online) non si applicano ai CH che lavorano con volumi certificati per:
 - Erbe e spezie, ingredienti per tisane e rooibos ai sensi dello standard 2017 di Rainforest Alliance
 - Frutta a guscio e semi ai sensi dello standard 2017 e del nuovo standard di Rainforest Alliance
- Per i volumi di tisane e rooibos certificati ai sensi del programma UTZ, è necessario osservare i requisiti di tracciabilità seguendo la tracciabilità online attraverso la piattaforma GIP.
- Una volta disponibile la piattaforma di tracciabilità di Rainforest Alliance, tutti i volumi dovranno essere registrati nella piattaforma (MultiTrace).

6.2 TRACCIABILITÀ ONLINE COMBINATA (CAFFÈ)

Per il caffè, la tracciabilità online ha attualmente luogo su più piattaforme, ma presto passerà su MultiTrace. Durante il periodo di transizione:

- I volumi UTZ saranno gestiti in MultiTrace
- I volumi Rainforest Alliance 2017 saranno gestiti in Marketplace
- I volumi nell'ambito del nuovo standard di Rainforest Alliance saranno gestiti in MultiTrace

Pertanto, si applica quanto segue:

- I requisiti di tracciabilità stabiliti nel paragrafo 2.1 (tracciabilità in loco) devono essere applicati da tutti i CH agricoli e della filiera.
- I requisiti del paragrafo 2.2 (tracciabilità online) si applicano ai CH che lavorano con volumi certificati per:
 - Il caffè ai sensi dello standard 2017 di Rainforest Alliance in Marketplace

- Il caffè UTZ in MultiTrace
- Il caffè ai sensi del nuovo standard di Rainforest Alliance in MultiTrace

6.3 PRODOTTI MISTI (CACAO)

Per la coltura del cacao, la tracciabilità dei prodotti misti (ad es. il cioccolato) inizierà il 1° luglio 2022.

A partire dal 1° luglio 2022, tutte le spedizioni di cacao dovranno essere conformi ai requisiti dei prodotti misti per il cacao (ad esempio il cioccolato e gli altri prodotti misti).

6.4 BILANCIO DI MASSA (CACAO)

Le spedizioni del bilancio di massa per il quarto trimestre 2021 possono essere inserite in MultiTrace dal 31 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.

La corrispondenza con l'origine per i volumi del bilancio di massa è obbligatoria dal 1° luglio 2021. In alcuni Paesi è necessario più tempo per costruire l'approvvigionamento necessario. Per risolvere questo problema, le imprese hanno assunto impegni di investimento e hanno beneficiato di esenzioni annuali per il 2021, 2022 e/o 2023, se rispettano i loro impegni. In questo modo, entro la fine del 2023 sarà in vigore la completa corrispondenza con l'origine. Per ulteriori informazioni consultare [l'Allegato S6](#).

6.5 RENDICONTAZIONE SULLA TRACCIABILITÀ (TÈ)

I titolari di certificato sono tenuti a segnalare le transazioni per il terzo e il quarto trimestre 2021 in MultiTrace entro la fine del primo trimestre 2022, ad esempio il 15 aprile 2022. Gli acquirenti dovrebbero intrattenere un dialogo costante con i propri fornitori per rispettare la scadenza del 15 aprile. Tutti i volumi scambiati nel terzo e quarto trimestre devono essere registrati.

Si tratta di un'eccezione alle normali regole di tracciabilità applicabile ai CH che acquistano tè miscelati e lavorati ma che non effettuano direttamente la miscelazione/lavorazione.

Questa eccezione non è applicabile ai CH: 1) che acquistano sia tè miscelati/lavorati sia tè non miscelati/lavorati, oppure 2) che acquistano unicamente tè non miscelati o non lavorati, ossia tè originali o sfusi.

6.6 TRACCIABILITÀ DELLA VENDITA AL DETTAGLIO (COME PROPRIETARIO DEL MARCHIO)

Per il **tè, la nocciola, la frutta fresca e la frutta trasformata, i fiori e gli ortaggi**, occorre rispettare i requisiti di tracciabilità per l'emissione delle transazioni ai venditori al dettaglio.

Per **cacao, caffè, erbe e spezie, rooibos e frutta a guscio (nocciole escluse)**, la tracciabilità fino al livello della vendita al dettaglio (nei casi in cui il rivenditore è il proprietario del marchio) non può ancora essere implementata. La tracciabilità fino al livello della vendita al dettaglio diventa applicabile quando i volumi per quel settore sono tutti disponibili in **un'unica** piattaforma di tracciabilità.

***Esempio:** Quando il caffè è gestito su un'unica piattaforma, il torrefattore che produce un prodotto di marca al dettaglio deve inserire le transazioni al rivenditore nella piattaforma di tracciabilità.*

6.7 REGISTRAZIONE DEL DS/DELL'IS

La registrazione del DS/dell'IS deve avere luogo entro 3 mesi dal pagamento. La registrazione del pagamento del DS/dell'IS è direttamente collegata alle transazioni relative a volumi certificati attraverso la piattaforma online. Durante il periodo di transizione, la registrazione dei pagamenti del DS/dell'IS deve avere luogo online, quando è disponibile la tracciabilità online e i campi del DS/dell'IS sono abilitati. In tutti i casi, i registri dei pagamenti del DS/dell'IS devono essere disponibili a partire dalla data di applicazione obbligatoria dei requisiti per il DS/l'IS. Per ulteriori informazioni, consultare [l'Allegato S14: Responsabilità condivisa](#).